numero			Bellinzona
5941	mm	1	27 novembre 2019 / 153.19

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Nicola Schoenenberger
e cofirmatari
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 12 settembre 2019 n. 153.19
L'acqua del rubinetto è buona, sicuri che faccia anche bene?

Signori deputati,

ci riferiamo all'interrogazione del 12 settembre 2019 e prima di entrare nel merito delle singole domande vorremmo esprimere alcune considerazioni di carattere generale.

L'oggetto principale dell'interrogazione riguarda il *clorotalonil*, un principio attivo fungicida contenuto in passato in alcuni biocidi e tuttora presente in diversi prodotti fitosanitari. Questa sostanza attiva, autorizzata dagli anni '70, è impiegata in campicoltura, orticoltura, viticoltura, nella cura delle piante ornamentali e dei tappeti erbosi, sia in ambito professionale sia privato.

L'immissione sul mercato di prodotti simili richiede una procedura di omologazione, di competenza federale. Per i fitosanitari l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) funge da servizio di omologazione. Le valutazioni scientifiche del caso sono condotte anche dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), dalla Segreteria di stato dell'economia (SECO) e dalla Stazione di ricerca Agroscope.
L'immissione sul mercato e l'utilizzo dei prodotti è possibile soltanto dopo che la valutazione, secondo le norme in vigore, ha portato gli enti federali preposti a concludere l'assenza di effetti collaterali inaccettabili per uomo, animali e ambiente. I rischi correlati a uno specifico prodotto fitosanitario vengono inoltre periodicamente rivalutati attraverso un riesame mirato basato sulle più recenti conoscenze scientifiche. Ciò può condurre a un adeguamento dell'autorizzazione o all'apertura di un procedimento di revoca della stessa.

Nell'elenco dei prodotti fitosanitari omologati figurano a oggi 39 prodotti che contengono *clorotalonil* (stato del 28.09.2019). L'autorità federale ha comunicato come, nella sua nuova valutazione dei rischi, l'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha ritenuto che per i prodotti di degradazione del *clorotalonil* vi siano indizi di un pericolo per la salute. Alla stessa conclusione è giunto anche l'USAV. Pertanto i metaboliti devono ora essere considerati «rilevanti» e vanno prese le necessarie misure poiché i requisiti per un'omologazione di prodotti contenenti *clorotalonil* non sono più soddisfatti. La procedura per la revoca dell'autorizzazione è stata avviata dall'UFAG e, fatte salve possibili opposizioni, nel prossimo futuro i pesticidi contenenti *clorotalonil* non potranno più essere impiegati in Svizzera.

In relazione al caso specifico, abbiamo dovuto prendere atto come si sia concretizzato, alla luce della campagna di misurazione citata nel testo dell'interrogazione, un potenziale pericolo per la salute che oggi, secondo lo sviluppo in materia (eco)tossicologica, non può essere escluso del tutto.

Questa situazione poco soddisfacente merita dei correttivi, la cui necessità, a prescindere dal caso legato al *clorotalonil*, è riconosciuta anche dalla stessa Confederazione, che ha promosso un Piano d'azione nazionale per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari. Tale Piano d'azione prevede numerose misure, allo scopo conclamato di dimezzare i possibili rischi residui per l'uomo e per l'ambiente. In aggiunta, il settore agricolo, su spinta della *Politica Agricola* e del *Piano d'azione nazionale per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari*, sta andando – ancorché in buona parte con misure non vincolanti - verso una progressiva riduzione delle applicazioni di prodotti fitosanitari e delle loro emissioni nell'ambiente.

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle domande poste.

1. **È possibile, in linea di principio, che i metaboliti di formulazioni di pesticidi siano più problematici per l'uomo e per l'ambiente, ad esempio più tossici e/o più persistenti, della sostanza attiva da cui è stato ricavato (come fu il caso, ad esempio, dei prodotti di degradazione del solvente percloroetilene)?**

Per quanto riguarda la problematicità rispetto all'uomo, in linea di principio, è possibile che un metabolita sia più tossico della sostanza madre. Nell'ambito della procedura di approvazione ai sensi dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari, i metaboliti sono valutati in modo specifico. L'approvazione di una sostanza attiva fitosanitaria è concessa solo se è possibile escludere un apporto superiore a 0.1 microgrammi per litro della sostanza attiva e di tutti i suoi metaboliti rilevanti nelle acque sotterranee. Il valore di 0.1 µg/l è fissato a un livello per il quale, secondo le attuali conoscenze scientifiche, non si prevedono effetti negativi sull'uomo e sull'ambiente.

Anche per quanto riguarda l'ambiente, è senz'altro possibile che i metaboliti di pesticidi possano risultare più problematici dei principi attivi dai quali hanno avuto origine. Per esempio, diversi metaboliti del *clorotalonil* sono più persistenti nell'ambiente rispetto alla sostanza madre.

2. **Qualora venisse non solo revocata la licenza del clorotalonil ma venisse anche vietato il suo utilizzo questo autunno, come verrebbe attuata la misura in Ticino? Cosa accadrebbe alle scorte di clorotalonil esistenti in Ticino?**

Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari possono essere revocate dall'Autorità federale. Di norma, i prodotti fitosanitari sono ritirati fissando al contempo dei termini massimi per la vendita e l'utilizzo di singoli prodotti.

La Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), incaricata dell'esecuzione della Legge federale sui prodotti chimici, verificherà l'effettivo ritiro delle scorte dai punti vendita allo scadere dei termini che, se del caso, saranno fissati.

A un'eventuale revoca con effetto immediato dell'autorizzazione per il *clorotalonil*, senza possibilità di smaltimento delle scorte, seguirebbe da parte della Sezione dell'agricoltura un'immediata informazione ai possibili utilizzatori, distributori e rivenditori di prodotti fitosanitari, come per altro già fatto in precedenti casi analoghi. In ogni caso, nei mesi autunnali e invernali non è fatto alcun uso di *clorotalonil* in agricoltura e la materia attiva sarebbe estromessa dagli indici fitosanitari 2020. Come già accaduto in passato per altri prodotti fitosanitari, lo smaltimento delle eventuali scorte avverrebbe attraverso centri autorizzati al trattamento di rifiuti speciali e nel rispetto della normativa vigente.

3. **Gli esempi DDT, atrazina, cloridazon o clorotalonil mostrano che in Svizzera i pesticidi sono autorizzati fino a quando la prova dei loro effetti nocivi non sia praticamente inconfutabile.**

Quando le sostanze problematiche sono poi vietate, una nuova sostanza attiva è già disponibile per la vendita e l'esperimento su larga scala con la salute umana e ambientale ricomincia da capo. Il Consiglio di Stato intende intervenire presso la Confederazione affinché adegui il sistema di autorizzazione al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute nel senso di un'effettiva precauzione?

Attraverso il *Piano d'azione federale per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari*, la Confederazione sta attualmente già verificando se e in che misura sia necessario adeguare il sistema di autorizzazione. Secondo quanto riportato nel Piano d'azione, l'inquinamento delle acque sotterranee da principi attivi e metaboliti rilevanti è considerevolmente diminuito negli anni e soltanto raramente sono registrati superamenti dei valori limite (va sottolineato che al momento della stesura del Piano la problematica che qui ci occupa non era ancora nota). I metaboliti classificati non rilevanti, per cui non si applicano oggi dei valori limite nelle acque sotterranee, sono tuttavia registrati molto più diffusamente e, talvolta, in concentrazioni notevolmente superiori.

Riconosciuta quindi la necessità di tutelare meglio i comparti ambientali, entro il 2021 i servizi federali analizzeranno le possibili misure efficaci per proteggere maggiormente le acque sotterranee da cui si ricava l'acqua potabile, in particolare da elevate concentrazioni di metaboliti rilevanti, mentre solo in una seconda fase saranno valutati eventuali adeguamenti. Sulla base dei risultati di questi approfondimenti, tuttora in corso, il Consiglio di Stato verificherà la necessità di un eventuale intervento presso la Confederazione.

Va ricordato che, in virtù dei riesami mirati effettuati dall'Ufficio federale dell'agricoltura e delle rivalutazioni in atto a livello europeo, il numero di principi attivi revocati negli ultimi anni ha superato quello delle nuove omologazioni. Inoltre, i procedimenti di omologazione più restrittivi, la netta tendenza all'utilizzo di prodotti biologici o a basso impatto e le misure previste dal Piano d'azione hanno portato e porteranno a omologazioni di principi attivi sempre meno impattanti, in accordo con le necessità dell'agricoltura, dell'ambiente e del consumatore.

4. **L'inquinamento delle acque sotterranee e dell'acqua potabile può essere ridotto in modo sostenibile solo attraverso misure nelle zone di afflusso. Esiste una base giuridica a tal fine? Il Consiglio di Stato è disposto a creare una base giuridica affinché l'inquinamento causato da sostanze artificiali e a lunga vita possa essere affrontato prima che siano raggiunti i livelli massimi definiti dalla legislazione alimentare? Quali misure attua il Consiglio di Stato per evitare l'immissione nell'ambiente di prodotti fitosanitari e fertilizzanti chimici utilizzati nell'agricoltura intensiva?**

Per disciplinare l'impiego di sostanze suscettibili di inquinare acque captate ad uso potabile è applicabile l'art. 29, cpv. 1, lett. c dell'Ordinanza sulla protezione delle acque. Tale articolo introduce il concetto di *settore d'alimentazione Zu* destinato alla protezione della qualità delle acque sotterranee di captazioni d'interesse pubblico esistenti e previste. I Cantoni determinano questo settore quando l'acqua sotterranea è inquinata da sostanze nocive (protezione delle acque a fini curativi) o quando esiste il pericolo concreto di un tale inquinamento (protezione delle acque a fini preventivi). Determinare un settore d'alimentazione e definire misure di riduzione delle immissioni di sostanze inquinanti si rivela appropriato soprattutto se dette sostanze giungono in grandi quantità nelle acque sotterranee mediante infiltrazione dell'acqua piovana. Esempi di sostanze di questo tipo sono i nitrati e i prodotti fitosanitari. All'interno del *settore Zu* devono essere adottate misure di risanamento mirate, quali ad esempio limitazioni a livello d'impiego di fitosanitari e concimi, di superfici destinate alla produzione agricola e orticola, e di scelta delle colture. Si tratta quindi di misure incisive imposte all'esterno delle zone di protezione di una captazione.
Finora in Ticino non sono stati designati *settori Zu* in quanto non si sono presentate in passato situazioni di questa natura. Vi sono stati inquinamenti che hanno compromesso captazioni a uso potabile in via definitiva e altre captazioni sono state progressivamente abbandonate a causa di

conflitti insanabili (e di rischi eccessivi) con attività o impianti esistenti. Per il nostro Cantone, gli inquinamenti in questione hanno riguardato principalmente residui di idrocarburi o solventi. Poiché nel prossimo futuro i pesticidi contenenti *clorotalonil* non potranno più essere impiegati in Svizzera, la delimitazione di un *settore Zu* attorno alle captazioni in cui è stato rilevato si rende superflua.

5. **Secondo l'allegato 1 dell'Ordinanza sulla protezione delle acque, le acque sotterranee non devono contenere sostanze artificiali e a lunga vita. Tali sostanze nocive sono utilizzate principalmente in agricoltura e probabilmente rimarranno nelle acque sotterranee per i decenni a venire. La Confederazione ha proposto misure di protezione della popolazione, quali la diluizione dell'acqua potabile, l'abbandono delle acque contaminate, lo sviluppo e la messa in funzione di nuovi pozzi di acqua potabile o il trattamento delle acque sotterranee contaminate. Chi ne sosterrà i costi? I produttori i cui prodotti inquinano l'acqua, il governo federale che li approva, i contadini che li utilizzano o i contribuenti? Le misure proposte dalla Confederazione sono attuabili in Ticino? Esistono tecnologie applicabili per la filtrazione dei metaboliti del clorotalonil e implementabili dalle aziende distributrici di acqua potabile?**

L'Ufficio federale dell'agricoltura pubblica e aggiorna l'elenco dei principi attivi di prodotti fitosanitari il cui impiego è vietato all'interno delle zone di protezione di una captazione ad uso potabile. Se nell'elenco sono inseriti nuovi prodotti il cui impiego era prima ammesso, o se altri prodotti sono messi definitivamente al bando, eventuali costi di risanamento o di approvvigionamento alternativo per le captazioni compromesse non possono essere imputati né al produttore/distributore né a chi ha utilizzato tali prodotti. L'omologazione di un fitosanitario comporta intrinsecamente un rischio residuo stabilito a livello politico-legislativo, rischio che grava dunque sull'intera comunità. I costi per il ripristino di una fonte ad uso potabile d'interesse pubblico, contaminata da un prodotto precedentemente omologato, vanno dunque assunti dalla collettività. Gli utilizzatori di prodotti possono essere perseguiti e chiamati a rispondere per eventuali danni o costi correlati, solo se hanno impiegato un prodotto bandito o se l'hanno applicato in maniera non conforme.

Per quanto concerne l'eliminazione dall'acqua dei metaboliti del *clorotalonil*, che a differenza del composto parentale sono molto mobili, l'unica via percorribile è quella della miscelazione con acque pulite. I procedimenti di trattamento più diffusi, come l'ossidazione o i carboni attivi, non consentono, infatti, una buona rimozione dei metaboliti del *clorotalonil*.

Per completezza d'informazione si segnala che, oltre ai fitosanitari, le sostanze sintetiche persistenti che non devono essere presenti nelle acque sotterranee o comunque rimanere sotto soglie ben definite, possono derivare da attività antropiche e prodotti di svariata natura. Ulteriori informazioni e dettagli sono descritti nella recente pubblicazione dell'UFAM intitolata *"Zustand und Entwicklung Grundwasser Schweiz"* che illustra come, in tutta la Svizzera, la qualità delle acque sotterranee sia sotto pressione. Questo è particolarmente vero per la falda freatica dell'Altipiano, una regione coltivata in modo intensivo e densamente popolata. Per migliorare questa situazione nel tempo sono previste misure differenziate in funzione dell'origine e della tipologia degli inquinanti.

6. **Quali misure è tenuta ad adottare l'azienda distributrice di acqua potabile ticinese, vittima di contaminazione dal residuo del metabolita sulfonico del clorotalonil rilevata nelle analisi del Laboratorio cantonale? I servizi preposti dovranno prendere delle contromisure che vanno fino all'eventuale rinuncia all'utilizzazione di alcune falde idriche, come dichiara il capo della divisione idrologia dell'UFAM?**

Nell'ambito del proprio autocontrollo ogni azienda alimentare e quindi anche le aziende distributrici di acqua potabile, possono immettere sul mercato solo derrate alimentari sicure e quindi conformi ai requisiti legali. Nel caso specifico dell'acqua potabile, i requisiti legali sono

riassunti nella *"Ordinanza sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD)"*. La stessa ordinanza fissa un valore massimo di 0.1 µg/l per ogni pesticida e per i metaboliti consideranti rilevanti. Il metabolita sulfonico del *clorotalonil* (R417888) è stato recentemente incluso nella lista dei pesticidi ritenuti rilevanti e di conseguenza una sua concentrazione maggiore a 0.1 µg/l rende di fatto l'acqua non conforme e l'autorità di controllo (il Laboratorio cantonale) deve imporre delle misure.
Per assicurare un'esecuzione del diritto uniforme a livello nazionale, l'Ufficio federale di sicurezza alimentare e veterinaria (USAV) ha emanato una direttiva in cui ordina alle autorità d'esecuzione cantonali le seguenti disposizioni:

- un superamento del valore massimo per i metaboliti rilevanti del *clorotalonil* di 0.1 µg/l nell'acqua potabile deve essere contestato in ogni caso.
- se esiste la possibilità di adottare misure quali la miscelazione, l'uso di una fonte conforme, le quali rispettino i requisiti di legge, o misure simili, si deve disporre che il valore massimo di 0.1 µg/l per i metaboliti rilevanti del *clorotalonil* sia rispettato al più tardi entro un mese dalla contestazione. Diversamente, occorre disporre che l'acqua potabile debba rispettare tutti i requisiti di legge entro un periodo massimo di due anni dal momento della contestazione;
- la direttiva si applica anche ai nuovi metaboliti del *clorotalonil* classificati come rilevanti a partire dalla data di pubblicazione del documento «*Rilevanza dei metaboliti dei prodotti fitosanitari nelle acque sotterranee e nell'acqua potabile*».

Queste disposizioni sono state applicate anche al caso citato nell'interrogazione. Di conseguenza, entro al massimo due anni, l'azienda deve rendere l'acqua distribuita conforme ai requisiti di legge. Nel caso specifico, considerato il tenore lieve del superamento e la durata limitata della contaminazione, in accordo con i tossicologi dell'USAV è stato possibile rinunciare a dichiarare l'acqua non potabile.

Come detto sopra, la classe di sostanze cui appartiene il metabolita sulfonico del *clorotalonil* è molto problematica da punto di vista della purificazione. Sono sostanze che tendono a passare i filtri comunemente utilizzati per il trattamento dell'acqua potabile. È quindi molto difficile riuscire a rimuoverle dall'acqua potabile. A questo si aggiunge la loro lunga persistenza nel sottosuolo e nelle falde. Di conseguenza, soprattutto oltre Gottardo, ci sono stati casi dove le concentrazioni del metabolita sulfonico del *clorotalonil* erano molto elevate e dove non è stato possibile miscelare l'acqua. In questi casi, almeno per il momento, è stato necessario abbandonare le fonti di captazione. Questo non sembra però essere il caso della captazione ticinese.

7. Durante il processo di omologazione, nelle analisi di acque di falda e acque potabili sono analizzati anche le concentrazioni e gli effetti dei coadiuvanti delle formulazioni di pesticidi (p.es. tensioattivi, solventi, adesivanti, umettanti e propellenti) e dei loro relativi metaboliti, oppure solamente i principi attivi e relativi prodotti di degradazione?

I principi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari sono contemplati dall'Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF), in particolare nell'Allegato 9, al quale si rimanda per i relativi dettagli.

Si evince come i servizi di valutazione siano chiamati, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche, a identificare gli eventuali pericoli per l'essere umano, gli animali o l'ambiente tenendo conto delle condizioni pratiche d'uso proposte e includendo in particolare le finalità d'impiego, le dosi, le modalità, la frequenza e i tempi delle applicazioni e la natura e la composizione del preparato – quindi non solo dei principi attivi e dei prodotti di degradazione. È, infatti, in vigore anche un elenco dei coformulanti che non possono entrare nella composizione dei prodotti fitosanitari. Per esempio, il coformulante POE-tallowamine (n. CAS 61791-26-2) non può entrare nella composizioni di prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo *glifosato*. L'elenco dei

coformulanti che non possono entrare nella composizione dei prodotti fitosanitari in Svizzera corrisponde a quello fissato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009.

8. La miscela di diverse sostanze derivate da pesticidi e da carichi derivanti da attività industriali presenti nelle acque potabili può essere ritenuta, nel suo insieme, più dannosa per la salute rispetto ai singoli prodotti, anche quando i limiti di legge dei singoli composti sono rispettati (effetto cocktail)? Cosa intraprende il Cantone per quantificare e valutare gli effetti sulla salute e sull'ambiente del cocktail di residui di prodotti fitosanitari presenti nelle nostre acque?

I rischi per i consumatori derivanti dalla presenza di residui di pesticidi negli alimenti sono attualmente stimati sostanza per sostanza. Tuttavia, un certo numero di pesticidi ha effetti simili e il loro impatto sulla salute umana potrebbe essere maggiore in combinazione che non individualmente (*effetto cocktail*). Le normative nazionali più moderne sui pesticidi negli alimenti e nei mangimi stabiliscono che gli effetti cumulativi e sinergici dei pesticidi devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione del rischio alimentare, quando sono disponibili le metodologie appropriate. Essi stabiliscono inoltre che i residui di pesticidi non dovrebbero avere effetti nocivi per la salute umana, tenendo conto degli effetti cumulativi e sinergici noti.

I Cantoni in Svizzera (e quindi anche il Ticino) non hanno alcuna capacità per quantificare e valutare gli effetti sulla salute e sull'ambiente del cocktail di residui di prodotti fitosanitari presenti nelle derrate alimentari, incluse le acque. I dati a disposizione relativi all'esposizione (per esempio, risultati delle analisi dei residui in derrate alimentari) e alla *"dose/risposta"* sanitaria (per esempio, dati sul consumo, effetti tossici) sono numericamente irrilevanti dal punto di vista statistico e pertanto non utilizzabili se non aggregandoli a livello internazionale.

A livello di *"Analisi del rischio"*, il comparto *"Valutazione del rischio"* (processo scientifico) è a livello federale completamente gestito dalla Confederazione che partecipa ai lavori in gremii internazionali. I risultati scientifici che emergono da questi gremii sono poi trasformati in misure di gestione del rischio (per esempio, definizione di nuovi limiti di legge) da parte dei governi.

L'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) ha sviluppato metodologie per effettuare la valutazione del rischio cumulativo (CRA) dei residui di pesticidi negli alimenti. È stata sviluppata una procedura per istituire Gruppi di valutazione cumulativa (CAG) dei pesticidi sulla base dei loro effetti tossicologici comuni.

Nell'ambito di questo programma, l'EFSA ha condotto due valutazioni pilota del rischio cumulativo dei residui di pesticidi: una che prende in considerazione gli effetti cronici sul sistema tiroideo e un'altra che esamina gli effetti acuti sul sistema nervoso.

La conclusione generale per entrambe le valutazioni - tenendo conto delle incertezze - è che il rischio per i consumatori derivante dall'esposizione alimentare cumulativa è inferiore alla soglia che fa scattare l'azione normativa definita dai gestori del rischio presso la Commissione europea e negli Stati membri dell'UE. L'EFSA ha utilizzato i dati raccolti dagli Stati membri dell'UE nell'ambito del monitoraggio ufficiale dei residui di pesticidi negli alimenti nel 2014, 2015 e 2016 e i dati sul consumo di dieci gruppi di consumatori.

Le valutazioni pilota si sono basate sui gruppi di valutazione cumulativa (CAG). Due gruppi sono stati utilizzati per la valutazione della tiroide, che comprendeva, rispettivamente, 124 e 18 sostanze attive; altri due gruppi sono stati utilizzati per il sistema nervoso, che comprendeva, rispettivamente, 100 e 47 sostanze. Per ciascuno dei CAG sono state effettuate contemporaneamente due valutazioni dell'esposizione: una dall'EFSA e l'altra dall'Istituto nazionale olandese per la salute pubblica e l'ambiente (RIVM). L'EFSA ha utilizzato il concetto di margine combinato (totale) di esposizione (MOET). Il concetto è comunemente utilizzato nella

valutazione del rischio chimico e un MOET superiore a 100 è generalmente considerato protettivo per l'uomo. Un MOET di 100 al 99,9 percentile di esposizione è stato stabilito come soglia (o soglia di attivazione) per l'esame normativo. La soglia per l'esame normativo è il livello di protezione stabilito dai gestori del rischio - presso la Commissione europea e gli Stati membri - in consultazione con l'EFSA. Essa tiene conto del MOET e della percentuale (percentile) della popolazione coperta. In questo caso il MOET è pari a 100 e la copertura della popolazione è del 99,9%. Pertanto, se il MOET per 999 persone su 1'000 è superiore a 100, i gestori del rischio saranno probabilmente convinti che non sono necessarie misure normative, come la revisione dei livelli di residui di pesticidi consentiti negli alimenti (livelli massimi di residui).

Per la valutazione dell'esposizione del sistema nervoso, il MOET era sotto i 100 al 99,9 percentile per bambini piccoli e bambini. Ma, cosa importante, in entrambe le valutazioni l'EFSA ha utilizzato ipotesi prudenti per compensare dati mancanti o limitati. Quando si applica un'analisi dell'incertezza, si ritiene probabile o molto probabile che il MOET sarà superiore a 100 per tutti i gruppi. Da qui la conclusione generale secondo cui l'esposizione combinata scende sotto la soglia per l'esame normativo. Per la valutazione del sistema nervoso, le stime del MOET al 99,9 percentile dell'esposizione sono state calcolate utilizzando le ipotesi del caso peggiore che hanno portato a una probabile sovrastima dell'esposizione. Il calcolo dell'esposizione al 99,9 percentile - cioè a livelli estremi di esposizione dei consumatori - è infatti impegnativo per i valutatori del rischio per una serie di ragioni, che sono principalmente legate alla qualità dei dati disponibili. Le stime dell'esposizione al 99,9 percentile sono state influenzate principalmente dalla presenza di un pesticida in un prodotto alimentare, piuttosto che dalla coesposizione a più sostanze. Essi sono stati inoltre determinati da campioni che superavano i limiti legali e per i quali gli Stati membri avevano già adottato misure correttive.

Le informazioni che di norma aiutano i valutatori del rischio a perfezionare le valutazioni dell'esposizione ai residui di pesticidi comprendono l'impatto di trattamenti quali il riscaldamento o il lavaggio dei prodotti alimentari. Tali informazioni non erano perlopiù disponibili sulla base dei dati a disposizione dell'EFSA, il che significa che i calcoli basati sulle materie prime sovrastimano l'esposizione effettiva.

Entrambe le valutazioni pilota sono ora state messe a disposizione per la consultazione pubblica prima di essere completate nel 2020. Il parere definitivo informerà i gestori del rischio della Commissione europea e degli Stati membri che regolamentano l'uso sicuro dei pesticidi nell'UE.

In sintesi l'effetto congiunto di diverse sostanze è un tema attuale e di grosso interesse scientifico. Sono allo studio alcune teorie che prevedono di raggruppare sostanze attive con gli stessi effetti tossicologici, per includerle in modo cumulativo nella valutazione del rischio al fine di tenere maggiormente conto dell'effetto cocktail. Gli studi effettuati finora permettono comunque di giudicare come basso il rischio per la salute umana da effetti combinati di differenti sostanze. Soprattutto nell'acqua potabile, le concentrazioni delle singole sostanze sono troppo basse per mostrare degli effetti, neanche se si prendono in considerazione effetti cumulati.

9. In che termini il Consiglio di Stato si è espresso o intende esprimersi sulle due iniziative popolari che vogliono limitare l'uso di pesticidi (Iniziativa sull'acqua potabile e Per una Svizzera senza pesticidi sintetici)?

Si premette che sono tuttora pendenti in Parlamento i messaggi sulle due iniziative popolari "Acqua potabile pulita e cibo sano" (Messaggio 18.096 del 14 dicembre 2018) e "Per una Svizzera senza pesticidi di sintesi" (Messaggio 19.025 del 27 febbraio 2019), nei quali il Consiglio federale raccomanda alle Camere di sottoporle al voto del Popolo e dei Cantoni senza controprogetto diretto o indiretto, con la raccomandazione di respingerle entrambe.

Su questo doppio tema si contrappongono due fronti che giungono a valutazioni differenti.

Da una parte, si sottolinea come l'agricoltura svizzera sia fortemente incentrata sui principi della produzione integrata secondo cui la lotta chimica va utilizzata solo se le misure di prevenzione e gli strumenti di lotta alternativi (biologici, biotecnici, fisici) non permettono di garantire una protezione sufficiente delle colture. Sebbene il loro uso sia limitato ai casi di reale necessità, i prodotti fitosanitari sono uno strumento fondamentale per scongiurare le perdite di raccolto e garantire una produzione agricola sufficiente, sana e che soddisfi appieno le aspettative del consumatore. L'agricoltura ha inoltre molte sfaccettature ed esigenze variabili dipendenti dal clima, dall'organizzazione aziendale, dal tipo di produzione e dalle opportunità di mercato. Se per alcune colture o zone produttive particolarmente vocate la transizione verso un'agricoltura senza prodotti fitosanitari di sintesi potrebbe avvenire con rischi accettabili, nella maggioranza dei casi il passaggio forzato a un'agricoltura biologica, o ancor peggio priva di qualsiasi input chimico, viene ritenuto indubbiamente gravoso. Pertanto, secondo tali elementi, v'è chi reputa che l'accettazione delle iniziative sarebbe pregiudizievole nei confronti del settore agricolo poiché condurrebbe a un aumento dei prezzi delle derrate alimentari e minaccerebbe la sicurezza alimentare.
Chi sostiene tale posizione, inoltre, ritiene che il settore agricolo abbia già intrapreso un ambizioso percorso volto alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e delle loro emissioni, attraverso l'adozione delle misure previste dalle Politiche agricole e dal Piano d'azione nazionale sulla riduzione del rischio e l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Quest'impegno ha permesso un'innegabile diminuzione dell'impiego di prodotti fitosanitari di sintesi, in particolare erbicidi, a favore di prodotti fitosanitari utilizzabili in agricoltura biologica. Infine, nell'ambito del Politica agricola 22+ ora in discussione, sono previste una serie di misure per una riduzione del consumo di risorse non rinnovabili e dell'inquinamento ambientale. Oltre a ciò, l'annunciata probabile introduzione di provvedimenti che incentivano la rinuncia ai prodotti fitosanitari di sintesi mediante l'erogazione di contributi per sistemi di produzioni rispettosi dell'ambiente spingerà ancora di più l'agricoltura, laddove possibile, nella direzione auspicata dagli iniziativisti.

Al contempo, in Svizzera una grossa fetta di persone e associazioni direttamente interessate dalla tematica ritiene che sarebbe invece meglio contrapporre alle iniziative citate un controprogetto pragmatico e orientato al raggiungimento di determinati obiettivi. L'Associazione svizzera di pesca (SFV) ha peraltro già preso ufficialmente posizione, indicando che qualora non fosse presentato un controprogetto, indicherebbe ai propri affiliati di accettare le iniziative. Vi è quindi chi ritiene concreto il rischio che le iniziative proposte possano essere accettate, tenendo anche in considerazione l'attuale clima politico, in votazione popolare.
Questo fronte concede che l'agricoltura svizzera ha già fatto molto negli ultimi anni per ridurre l'uso dei pesticidi e per renderli più ecologici ed efficienti. Tuttavia, i risultati delle misurazioni esistenti dei residui di pesticidi e dei livelli eccessivi di nitrati nei corpi idrici e nelle risorse di acqua potabile dimostrerebbero a titolo di esempio che le misure adottate finora in Svizzera non sono sufficienti a colmare le lacune ecologiche esistenti. Al contrario, ci sarebbe ancora un'urgente necessità di agire.
Le istituzioni citate sono convinte che gli obiettivi delle iniziative popolari, compresa la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari, possano essere raggiunti con un approccio coordinato e differenziato che tenga conto e promuova l'adattabilità dell'intero settore. Esse invitano pertanto il Consiglio federale e il legislatore a trovare una soluzione di compromesso che tenga conto delle preoccupazioni dei consumatori riguardo all'impiego di prodotti fitosanitari senza gravare eccessivamente sulla produzione agricola svizzera. Ciò richiederebbe una sostanziale controproposta indiretta alle due iniziative. Il Piano d'azione nazionale sulla riduzione del rischio e l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, infatti, è una misura volontaria della Confederazione. In molte misure manca invece la natura vincolante e la definizione di obiettivi più concreti per la protezione delle acque sotterranee. Anche le misure proposte dal Consiglio federale nella sua politica agricola 22+ sono valutate inadeguate da questo secondo fronte.

In sintesi, l'agricoltura svizzera ha già fatto molto per contenere il ricorso a prodotti fitosanitari e, a giudizio della stessa, una rinuncia totale sarebbe tuttavia insostenibile. Per le associazioni

ambientali e di protezione dei consumatori, ma anche per enti e istituzioni preposti alla distribuzione dell'acqua potabile o alla sanità ambientale, invece, v'è comunque ancora necessità di agire cercando soluzioni di compromesso.
Il Consiglio di Stato si esprimerà nell'ambito di eventuali procedure di consultazione rispettivamente valuterà una sua presa di posizione in funzione della soluzione che scaturirà dall'iter parlamentare, qualora vi fosse una (doppia) votazione popolare.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 15 ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Christian Vitta

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

Copia:
Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
Laboratorio cantonale (dss-lc@ti.ch)
Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch)